



del 5 settembre 2026



## Atto Ordinativo Unico Territoriale Aggiornamenti

Si è svolta nella mattinata del 3 settembre 2026 la prevista riunione relativa al confronto sullo stato di attuazione dell'atto unico ordinativo.

Nel corso della stessa è stata consegnata alle organizzazioni sindacali presenti una scheda di sintesi delle modifiche che verranno proposte all'Atto Ordinativo Unico Territoriale. Il documento sarà condiviso a livello territoriale allo scopo di raccogliere eventuali proposte e

osservazioni da far confluire in una sintesi da sottoporre all'attenzione del Dipartimento.

Nel ricevere questa proposta, la delegazione del SIULP ha evidenziato con forza la necessità e l'urgenza di procedere a una revisione complessiva dell'Atto Ordinativo Unico Territoriale, unitamente a quello Centrale e alle relative tabelle di dotazione organica, considerato che il nuovo assetto organizzativo produrrà inevitabili e significative ripercussioni sulla distribuzione e sul fabbisogno del personale.

In tale prospettiva, il SIULP ha rimarcato come alcune criticità non siano più rinviabili. Tra queste, assume particolare rilievo la grave carenza di organico nel ruolo degli Ispettori, così come la necessità di una concreta valorizzazione delle progressioni di carriera del personale appartenente ai ruoli tecnici.

Con particolare riferimento agli Ispettori, il SIULP ha ribadito la necessità di intervenire a partire dallo scorrimento della graduatoria del concorso per 411 Vice Ispettori. Un'esigenza che appare ancora più fondata alla luce degli importanti risultati conseguiti sul versante delle assunzioni: con l'attuale Governo si è riusciti a garantire il turnover al 100%, oltre a circa 3.200 assunzioni aggiuntive rispetto al turnover, con le Scuole di formazione ormai avviate verso la piena capacità operativa.

Proprio la portata di questi sforzi rende, a maggior ragione, necessario compiere un ulteriore passo in avanti, procedendo allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori al concorso per 411 V.I., così da contribuire concretamente a ridurre la grave carenza del ruolo degli Ispettori e, al tempo stesso, valorizzare professionalità che hanno già superato positivamente la procedura concorsuale.

---

### Legittimità costituzionale della disciplina in materia di fine vita

Non sono fondate, per le stesse ragioni già esplicitate nelle sentenze numero 135 del 2024 e 66 del 2025, le questioni di legittimità costituzionale in materia di suicidio assistito sollevate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna e discusse davanti alla Corte costituzionale all'udienza dello scorso 8 giugno. Lo ha deciso la Corte con la sentenza numero 152, depositata il 24 luglio 2026.

Il GIP di Bologna deve decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura nel procedimento penale aperto nei confronti di tre persone accusate di concorso nel reato di aiuto al suicidio, per avere accompagnato in una struttura svizzera una persona, affetta da una forma avanzata di una patologia neurodegenerativa che aveva chiesto di essere aiutata a morire. Ad avviso del GIP, la richiesta di archiviazione non potrebbe allo stato essere accolta, perché la donna non era sottoposta a trattamenti di sostegno vitale, e non si trovava pertanto nelle condizioni che, secondo la sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale, rendono non punibile l'aiuto prestato all'altrui suicidio.

Il GIP ha chiesto alla Consulta di estendere la portata della sua precedente decisione, eliminando il requisito della sottoposizione del paziente a trattamenti di sostegno vitale ai fini dell'accesso al suicidio assistito.

Come già era accaduto con le sentenze numero 135 del 2024 e 66 del 2025, in cui era stata formulata in sostanza la medesima richiesta, la Corte costituzionale ha anzitutto escluso che il requisito della necessità di trattamenti di sostegno vitale della persona che chiede di poter concludere la propria vita crei una irragionevole disparità di trattamento tra pazienti affetti da patologie gravissime. Richiamando la propria pronuncia del 2024, la Corte ha sottolineato di non avere «riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile», ma di avere «soltanto ritenuto

irragionevole precludere l'accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge numero 219 del 2017 in conformità all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza». «Una simile ratio» – ha ribadito sul punto la Corte – «non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure».

La Corte ha inoltre insistito – in continuità con le proprie sentenze del 2024 e del 2025 – sulla necessità di bilanciare il principio personalista, la libertà personale e la libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico con il dovere dell'ordinamento di tutelare la vita. Ciò sia rispetto al rischio di condotte «abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza», sia rispetto al pericolo che si determini una «pressione sociale indiretta su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l'intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte». Questo bilanciamento, ha concluso la Corte, spetta in primo luogo al legislatore. (Fonte Corte Costituzionale)

---

### **Permessi legge 104: nuovo parere ARAN**

Due familiari possono assistere la stessa persona lo stesso giorno, ma non nella stessa fascia oraria.

Il principio è stato espresso dall'ARAN con il parere n.37654 del 16 luglio 2026.

Nel parere, dopo aver premesso che ogni lavoratore ha diritto, singolarmente, a 3 giorni di permesso al mese, che le assenze vanno sempre calcolate in un'ottica unitaria, con riferimento al singolo assistito e il limite complessivo continua a riferirsi a quella persona, non a ciascun richiedente, l'ARAN precisa che se due familiari chiedono di assentarsi nello stesso giorno non devono necessariamente scegliere date diverse. Ciò che conta è la mancata sovrapposizione delle fasce orarie. Un familiare, dunque, può assentarsi al mattino e un altro nel pomeriggio, purché entrambe le assenze siano collegate all'assistenza della stessa persona e non coincidano nello stesso arco temporale. L'assistenza può, così, adattarsi meglio alle esigenze reali di chi ha bisogno di presenza continuativa, non concentrata in un'unica fascia della giornata.

Nel parere n. 37654, l'ARAN chiarisce che se la disciplina contrattuale si limita a regolare l'articolazione temporale del beneficio, senza aggiungere condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, premesso il tetto dei 3 giorni mensili, è possibile la fruizione alternativa tra gli aventi diritto senza sovrapposizioni orarie.

Quando più dipendenti chiedono permessi per assistere la stessa persona, l'amministrazione deve effettuare maggiori verifiche, controllando che ciascun richiedente abbia effettivamente titolo al beneficio, tenendo sotto controllo il calendario delle assenze programmate e assicurandosi che vengano rispettate le tempistiche di comunicazione fissate dal contratto.

Va precisato che per quanto concerne il comparto sicurezza la contrattazione collettiva non ha ancora previsto la fruizione frazionata dei permessi.

---

### **Assegno Unico per il figlio che vive all'estero**

Con la [circolare n. 81 del 24 luglio 2026](#), l'INPS fornisce nuove istruzioni operative per applicare le modifiche introdotte dall'art. 7-bis del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, sul d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. Il Legislatore ha inserito tra i beneficiari dell'assegno anche i minori che vivono oltre confine.

L'allargamento della platea risponde a rilievi sollevati in sede europea sul trattamento riservato ai lavoratori comunitari e ai nuclei familiari con componenti residenti in altri Stati membri.

Il primo intervento normativo tocca l'art. 1 del d.lgs. 230/2021, dove viene inserito il nuovo comma 2-bis. La disposizione stabilisce che, ai fini dell'attribuzione della prestazione, *“si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente”*. In altre parole, un genitore che lavora e risiede in Italia può ora chiedere l'assegno anche per un figlio che vive in un altro Stato dell'Unione, purché quest'ultimo risulti fiscalmente a suo carico secondo le regole italiane. L'Istituto precisa che questa apertura lascia invariate le regole con cui si compone il nucleo ai fini ISEE. Semplicemente, aumenta il numero di figli per i quali un genitore può ottenere la prestazione.

La seconda novità riguarda chi lavora in Italia senza risiedervi. L'art. 3, comma 1, del decreto legislativo viene modificato per estendere il diritto anche a chi, pur non abitando stabilmente in Italia, possa vantare un contratto da dipendente oppure svolga, in proprio, un'attività professionale che comporti l'obbligo di iscrizione a una gestione previdenziale italiana. La condizione è essere in regola con i contributi. Si tratta di un cambiamento significativo. Prima, infatti, il requisito della residenza in Italia era imprescindibile. Ora può essere sostituito dallo svolgimento di un'attività lavorativa per la quale risultino regolarmente versati i contributi.

Per questi lavoratori l'importo non è comunque automatico né pieno. Il nuovo comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo stabilisce che l'erogazione *“è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia”*. In altre parole, l'assegno copre solo il periodo in cui il lavoratore risulta effettivamente occupato e contribuente nel nostro Paese, non l'intero anno.

Il nuovo comma 1-bis prevede che, per questi lavoratori, la richiesta *“è presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, è rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno”*. Chi

rientra in questa casistica non può contare sul rinnovo automatico riservato ai residenti. Deve invece ripresentare la domanda ogni anno, con riferimento al periodo dal 1° marzo al 28 febbraio successivo.

Per effetto di queste modifiche, l'assegno assume ora la natura di prestazione familiare ai sensi del regolamento (CE) 883/2004. Questo comporta l'applicazione delle regole europee di coordinamento. Quando lo stesso nucleo potrebbe avere diritto a prestazioni analoghe in più Stati membri, la competenza spetta in via prioritaria al Paese in cui si svolge l'attività lavorativa e, in mancanza, a quello di residenza dei figli.

Le nuove regole sono entrate in vigore il 21 aprile 2026, ma l'adeguamento della procedura telematica non è stato immediato. L'INPS chiarisce che le domande presentate a partire da quella data sono state definite in via provvisoria, in attesa dell'aggiornamento del servizio online. Di conseguenza, tutte le mensilità dal maggio 2026 in avanti sono ora sottoposte a verifica.

Gli importi già liquidati potranno essere confermati, ricalcolati al rialzo con conguaglio a credito, oppure ridotti, con recupero delle somme eventualmente percepite in eccesso.

La domanda si presenta tramite il portale INPS, con identità digitale SPID almeno di secondo livello, CIE o CNS, seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" e poi "Per genitori". In alternativa è possibile utilizzare l'app INPS Mobile, rivolgersi al Contact Center Multicanale oppure farsi assistere da un istituto di patronato.

Per i residenti in Italia nulla cambia rispetto al passato e il rinnovo resta automatico. Chi, invece, lavora nel nostro Paese senza risiedervi dovrà ricordarsi della scadenza del 1° marzo per non perdere continuità nell'erogazione. Restano fermi, per tutti i beneficiari, i limiti già noti. Il diritto all'assegno per i figli maggiorenni si mantiene fino al compimento del 21° anno di età, a condizione che il reddito complessivo annuo non superi gli 8.000 euro lordi. Per i figli con disabilità, invece, non è previsto alcun limite anagrafico.

---

### **Lavoro straordinario effettuato dagli Agenti in Prova del 233° Corso di Formazione. Violazione delle disposizioni contrattuali e dell'ANQ in materia di prestazioni di lavoro straordinario emergente. Richiesta di immediato intervento**

Si riporta il testo della nota inviata, in data 28 agosto 2026, dalla Segreteria Nazionale all'Ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento della P.S. :

“Continuano a pervenire a questa Segreteria Nazionale segnalazioni dal territorio secondo le quali ai colleghi Agenti in Prova del 233° Corso di Formazione da poco assegnati alle rispettive sedi di servizio non verrebbero contabilizzate le prestazioni di lavoro straordinario emergente effettuato, ovvero verrebbe loro imposto di chiedere la conversione in riposi compensativi.

Tali disposizioni si pongono in palese ed insanabile contrasto con il quadro ordinamentale di riferimento e collidono anche con il chiaro tenore della Circolare prot. 0018672 dello scorso 29 luglio a firma del Direttore dell'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, che evidenzia come “gli agenti in prova sono destinatari di tutte le disposizioni previste per il personale in ruolo. Infatti, la condizione giuridica rivestita differisce da quella del dipendente in ruolo per il solo fatto che per gli agenti in prova il rapporto d'impiego si risolve in caso di mancato superamento – per due volte- del periodo di prova”.

Osserviamo poi a margine che la conversione in riposo compensativo, giusta la lettera del vigente ANQ, è una prerogativa del singolo dipendente, e non può in alcun modo essere disposta d'ufficio. Siamo quindi in presenza di determinazioni palesemente illegittime che rendono necessario un immediato intervento chiarificatore delle competenti istanze centrali onde evitare il perpetuarsi di un grave, ingiustificabile equivoco produttivo di inaccettabili disutilità.

Auspichiamo per l'effetto che codesto autorevole organo si attivi con ogni consentita urgenza”

---

### **Carta d'identità illimitata per anziani e servizi direttamente in farmacia**

Premesso che la normativa europea impone il definitivo addio alla carta d'identità cartacea a partire dal 3 agosto 2026 imponendo la necessaria migrazione alla versione elettronica (CIE), con il Decreto-legge n. 19/2026 (il cosiddetto Decreto Semplificazioni PNRR 2026), è riconosciuta durata illimitata a tutte le carte d'identità elettroniche emesse o rinnovate a favore di cittadini con almeno 70 anni a partire dal 30 luglio 2026 con un regime transitorio che consente, dal 1° novembre 2026, di richiedere il rinnovo anticipato del vecchio documento elettronico ancora valido per ottenere la versione senza scadenza. Il certificato digitale contenuto nel microchip può essere aggiornato facoltativamente dopo dieci anni per garantire la piena compatibilità con i nuovi servizi della Pubblica Amministrazione online.

Inoltre, il Decreto Semplificazioni trasforma la rete delle farmacie di prossimità in sportelli multifunzione, capaci di gestire pratiche che finora richiedevano lunghi tempi di attesa e spostamenti fisici. Il nuovo assetto della Pubblica Amministrazione prevede che: la scelta del medico di medicina generale o del pediatra avvenga tramite il collegamento telematico tra farmacie e Sistema Tessera Sanitaria; la telemedicina sia integrata nei protocolli di assistenza per consentire monitoraggi sanitari complessi nei presidi di quartiere;

- le autocertificazioni assistite permettano ai cittadini meno digitalizzati di ottenere certificati di residenza o stato civile con l'aiuto del farmacista;
- le vaccinazioni stagionali diventino un servizio permanente e strutturato all'interno della rete farmaceutica nazionale.

## I contributi per cessione di energia elettrica aumentano il reddito imponibile

Le somme corrisposte per la cessione dell'energia prodotta in eccedenza concorrono alla formazione del reddito complessivo come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del DPR n. 917/1986.

La tassazione dei redditi da cessione dell'energia fotovoltaica riguarda le somme riconosciute per l'energia immessa nella rete e venduta al GSE.

Invero, i compensi per la vendita o la cessione dell'energia elettrica in esubero (come nel Ritiro Dedicato o per le eccedenze dello Scambio sul Posto) aumentano il reddito imponibile IRPEF, tranne nel caso del puro contributo in conto scambio che funge da rimborso.

Per i privati, queste somme rientrano nei "redditi diversi". I corrispettivi percepiti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'energia immessa in rete vanno dichiarati integralmente fatta eccezione per il contributo in Conto Scambio che non costituisce un guadagno ma un rimborso parziale della bolletta; quindi, non è tassabile e non va inserito nella dichiarazione. Nel Modello 730: Vanno indicati nel Quadro D, rigo D5 (codice 1). Modello Redditi PF: Vanno inseriti nel Quadro RL, rigo RL14. Dati: È possibile prelevare la Certificazione Unica o l'elenco dei corrispettivi direttamente dall'area clienti del portale GSE. La regola dei "redditi diversi" vale per impianti domestici fino a 20 kW di potenza. Sopra questa soglia o in caso di cessione totale, l'attività può assumere carattere commerciale con obbligo di Partita IVA.

### LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

**28/08** - [FRONTEX - -SNE-2026 - 12](#)

**01/09** - [Trattamento economico di missione nazionale Corsi di formazione. Integrazione-modifica circolare nr. 333-g-9814.B del 25 gennaio 1991](#)

**02/09** - [EUROPOL-2026-SNE-ST-352](#)

## La pensione di invalidità che la Legge 335/1995 ha esteso ai dipendenti pubblici

Un collega, nostro affezionato lettore, chiede chiarimenti sull'estensione ai dipendenti pubblici della "pensione di inabilità" prevista dalla legge n. 222 del 12 giugno 1984.

Due i requisiti di accesso al trattamento previsti dalla normativa:

- assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, accertata dal medico e non dipendente da causa di servizio;
- anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nei cinque precedenti la decorrenza del trattamento pensionistico.

L'articolo 1 comma 240 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha modificato la disciplina dell'istituto prevedendo che per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

Il comma 12 dell'articolo 2 della Legge 335/1995, ha poi previsto che, a partire dal primo gennaio 1996, anche i dipendenti pubblici hanno diritto a questa forma di pensione, che riconosce una maggiorazione virtualmente calcolata in base agli anni che mancano alla maturazione della pensione di vecchiaia, nel suo caso al collocamento a riposo, con un limite di anzianità contributiva pari a 40 anni. Con la circolare n. 140 del 3 ottobre 2013, l'INPS ha emanato direttive per la corretta applicazione dell'istituto a seguito della intervenuta modifica legislativa.

Per effetto della nuova disciplina l'istituto previdenziale ha previsto che la domanda di pensione di inabilità presentata dal dipendente in attività di servizio dovrà indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative ed essere inviata contestualmente alla sede INPS competente come comunicazione di avvio procedimento.

Possono accedere ai trattamenti pensionistici di inabilità i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ai quali venga accertata l'inabilità permanente e assoluta a svolgere le proprie mansioni, a proficuo lavoro o allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per infermità fisiche o mentali che non derivino da cause di servizio. Detto trattamento è erogato dalla gestione INPS dipendenti pubblici (ex INPDAP).

I requisiti sono differenti a seconda dello stato di invalidità riconosciuto da una specifica commissione medica costituita presso l'ASL, oppure dalla Commissione medica di verifica (CMV) o dalla Commissione medica ospedaliera (CMO);

Per quel che concerne la decorrenza, la pensione di inabilità è una prestazione vitalizia che decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Hanno diritto al riconoscimento della pensione per inabilità totale i dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio, con un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno tre accreditati nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Detto trattamento spetta a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio. Il godimento della pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma in Italia o all'estero. La pensione di inabilità viene calcolata aumentando l'anzianità contributiva maturata, aggiungendo i contributi sufficienti



a coprire il periodo mancante al raggiungimento dell'età pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali. In ogni caso, però, non può essere superato l'importo della pensione che sarebbe erogata nel caso di invalidità derivante da cause di servizio.

L'assegno previdenziale viene calcolato:

- con il metodo misto per i lavoratori che possiedono oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (metodo retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo) e per i lavoratori che possiedono meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (metodo retributivo sino al 31 dicembre 1995, poi contributivo);
- con il metodo contributivo puro per chi non ha contributi al 31 dicembre 1995.

---

### La sospensione breve della patente

La sospensione breve della patente è una sanzione accessoria legata direttamente al saldo punti della patente che non va confusa con la sospensione ordinaria, quella disposta dal prefetto dopo un iter amministrativo più articolato e complesso.

Quando un conducente con meno di 20 punti residui commette una delle infrazioni considerate pericolose, scatta in automatico anche il ritiro temporaneo del documento, oltre alla multa e alla decurtazione del punteggio.

La durata non è fissa, ma varia in base a quanti punti restano sulla patente. Chi si trova tra i 10 e i 19 punti perde il diritto di guidare per 7 giorni, mentre chi è sceso sotto quota 10 resta fermo per 15 giorni. Se dalla violazione nasce anche un incidente stradale - e la norma considera tale pure l'uscita di strada autonoma, senza coinvolgere altri veicoli o persone - i tempi raddoppiano: si arriva quindi a 14 o 30 giorni a seconda del punteggio di partenza.

La fonte normativa di questa misura è l'art. 218 ter del Codice della strada, dedicato proprio alla sospensione collegata al punteggio. In alcuni casi non serve nemmeno attendere un provvedimento amministrativo: è l'agente stesso a ritirare il documento sul posto, che viene poi custodito dall'ufficio competente fino alla scadenza del periodo previsto.

La misura colpisce solo chi ha già una storia di decurtazioni alle spalle, cioè chi ha dimostrato nel tempo una certa disattenzione alle regole.

Il conducente deve essere identificato al momento stesso della violazione, o comunque nell'immediatezza dell'accertamento. Questo significa che, se un vigile o una pattuglia ferma direttamente l'automobilista, la sospensione breve può scattare senza troppi problemi.

Quando l'infrazione viene rilevata da autovelox, telecamere, tutor o varchi elettronici il proprietario del veicolo può essere chiamato a indicare chi era alla guida, ma questo non basta automaticamente a far scattare il ritiro della patente, proprio perché manca quel collegamento diretto e immediato richiesto dalla norma. L'elenco delle condotte previste dall'articolo 218-ter comprende situazioni che hanno un legame diretto con la sicurezza stradale: il passaggio con il semaforo rosso, la guida contromano, il mancato rispetto della precedenza, i sorpassi vietati, il mancato utilizzo di casco e cinture, l'uso del cellulare alla guida, alcune violazioni dei tempi di guida e di riposo, condotte pericolose in autostrada e la mancata precedenza ai pedoni.

---

**tratto da:** \*Siulp Collegamento Flash numero 36/2026 del 5 Settembre 2026

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: segreteria@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123